

FAQ

AVVISO PUBBLICO "VERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE" Fondo Sociale Europeo Plus 2021 - 2027

8 febbraio 2023

QUALIFICA DEL FORNITORE LINEA A

- 1. Fra le 3 attività/contratti realizzati nell'ultimo triennio, sono ammissibili anche progetti di accompagnamento alla certificazione e formazione in ambito SA8000 e 9001?**

I progetti di accompagnamento alla certificazione e formazione in ambito SA8000 e 9001 non sono ammissibili, se non è possibile dimostrare, anche con eventuale altra documentazione specifica prodotta, che all'interno di tali contratti si siano svolte le attività coerenti con quanto indicato espressamente nell'Avviso al paragrafo B.2 Progetti finanziabili, di cui alla linea di finanziamento A)

- 2. Può essere considerata valida l'esperienza maturata nelle valutazioni dei requisiti (gap analysis) di certificabilità delle aziende secondo la norma Uni/PdR 125:2022?**

L'esperienza maturata nelle valutazioni dei requisiti (gap analysis) di certificabilità delle aziende secondo la norma Uni/PdR 125:2022 è considerata valida ai fini della qualifica del fornitore di cui alla linea di finanziamento A. Ovviamente si deve trattare di attività di consulenza e non di attività di certificazione.

- 3. Per "periodo durata contrattuale dal ____ al ____" indicato sull'All A.2 si intende la data contrattuale come da obbligazione sottoscritta fra le parti o la data effettiva di svolgimento delle attività?**

Si intende la data contrattuale desumibile dal contratto stipulato

- 4. Attività/contratti con servizi di consulenza ancora in itinere possono essere inseriti sull'All. A.2?**

Sì, se stipulati prima della presentazione della domanda

- 5. L'attività di assistenza ed elaborazione del "Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art 46 del Dlgs 198/2006" è considerata adeguata a dimostrare le competenze del fornitore richiesta per linea di finanziamento A?**

L'attività di assistenza ed elaborazione del "Rapporto sulla situazione del personale di cui all'art 46 del Dlgs 198/2006" non è ritenuta valida ai fini della qualifica del fornitore di cui alla linea di finanziamento A

- 6. La qualifica di auditor certificatore della PdR 125 per conto di ente accreditato è considerata adeguata a dimostrare le competenze del fornitore richiesta per linea di finanziamento A?**

La qualifica di auditor certificatore della PdR 125 non è ritenuta valida ai fini della qualifica del fornitore di cui alla linea di finanziamento A. Occorre dimostrare di avere stipulato almeno 3 contratti di consulenza per le attività coerenti con

quanto indicato espressamente nell'Avviso al paragrafo B.2 Progetti finanziabili, di cui alla linea di finanziamento A)

- 7. Ai fini della qualifica di una società come fornitore della consulenza, l'esperienza di minimo 3 attività nel triennio deve essere documentata come esperienza della società o anche dei professionisti che effettueranno la consulenza?**

L'esperienza deve essere documentata dalla società di consulenza che sottoscrive l'allegato A.2 "Autodichiarazione attestante le attività svolte dal fornitore di servizi consulenziali" dell'Avviso

- 8. L'attività di consulenza per l'implementazione dello SmartWorking, di piani di Conciliazione Vita-Lavoro o comunque altre esperienze al fine di implementare progetti Welfare aziendale, Conciliazione e SmartWorking è considerata adeguata a dimostrare le competenze del fornitore richiesta per linea di finanziamento A.**

No, a meno che non sia dimostrabile anche con eventuale altra documentazione specifica prodotta, che all'interno di tali contratti si siano svolte le attività coerenti con quanto indicato espressamente nell'Avviso al paragrafo B.2 Progetti finanziabili, di cui alla linea di finanziamento A)

- 9. In merito ai requisiti del fornitore, le attività/contratti realizzati, posso essere state realizzate in un periodo più breve purché ricompreso nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di finanziamento?**

Sì, sono considerate le attività/contratti realizzati in un periodo più breve purché ricompreso nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento. Non saranno considerate le attività /contratti realizzati precedentemente al triennio indicato.

- 10. Ai fini della qualifica professionale è ammissibile l'aver svolto servizi di istruzione e formazione su tematiche legate alla parità di genere?**

La sola attività di formazione, compresi i webinar, su tematiche legate alla parità di genere non è sufficiente per qualificare un consulente esperto nelle attività indicate espressamente nell'Avviso al paragrafo B.2 Progetti finanziabili, di cui alla linea di finanziamento A).

Altri tipi di formazione più strutturata che si qualifichi come accompagnamento delle imprese nei temi previsti dall'avviso dovrà essere documentata.

- 11. Per la determinazione della fascia di voucher bisogna considerare il numero di dipendenti effettivo o il criterio delle ULA a cui si fa riferimento per la determinazione della tipologia di impresa ai sensi all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014?**

No, la dimensione di impresa e il calcolo per determinare la fascia di voucher sono due elementi distinti.

La dimensione di impresa è un requisito di accesso. L'Avviso stabilisce che possono accedere al contributo solo le imprese classificate come micro, piccole o medie, come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Quindi è corretto, per definire il dimensionamento, utilizzare gli ULA insieme alle altre variabili previste dal suddetto regolamento.

Per determinare, invece, il valore dei voucher, l'Avviso (paragrafo B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione) stabilisce che devono essere indicati il solo numero dei dipendenti assunti nelle sedi operative/unità produttive

localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda. In altre parole, si "contano le persone", non gli ULA.

L'impresa - che risulti micro, piccola o media ai sensi del Reg UE 651/2014 - che ha un numero di dipendenti, contati individualmente oltre le 249 unità, dovrà dichiarare il numero effettivo dei dipendenti assunti nelle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardia e selezionare la fascia di voucher 126/249.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

12. Per la classificazione di Micro – Piccole Medie imprese devono essere rispettati entrambi i criteri, quello numerico e di fatturato, corretto?

Sì, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 devono essere rispettati entrambi i criteri.

13. L'azienda che ha più Unità operative nella Regione Lombardia può presentare più richieste di contributo per le diverse Unità Produttive o deve presentarne una sola?

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

14. Una società che ha sede legale nel territorio regionale può accedere al voucher per i soli dipendenti assunti e impiegati in tale sede?

Sì, può accedere al voucher per i soli dipendenti assunti e impiegati nella sede legale

15. Nel caso di più sedi operative di cui solo una localizzata in Regione Lombardia, è possibile stipulare un unico contratto con la società di consulenza (Linea A) e/o con la società di certificazione (Linea B) per poi richiedere il voucher unicamente in relazione al numero dei dipendenti localizzati in Regione Lombardia?

Sì, il contributo andrà chiesto solo relativamente al numero di dipendenti assunti e impiegati nelle sedi in Lombardia

16. Ai fini dell'ammissibilità, un'azienda appartenente a un gruppo internazionale, ma con ragione separata differente, deve considerare solo i propri dipendenti o anche quelli del gruppo di appartenenza?

Per verificare di essere in linea con i requisiti di accesso per l'ottenimento del finanziamento l'impresa in oggetto dovrà determinare la propria dimensione, verificando la percentuale di controllo da parte del gruppo internazionale e sommando la relativa quota parte dei dipendenti. Una volta verificata la dimensione, se compatibile con i requisiti di accesso previsti dal bando, la singola SRL per la determinazione dell'importo del voucher dovrà fare riferimento alla classe dimensionale riferita al solo numero di dipendenti presenti nelle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio di Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda.

17. Il requisito di ammissibilità che prevede la regolarità rispetto alla trasmissione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del Dlgs 198/2006, è richiesto anche per le imprese con un numero di dipendenti fino a 50?

No, tale requisito è richiesto alle imprese a cui si applica l'obbligo derivante dall'art. 46 del Dlgs 198/2006, ovvero le imprese con più di 50 dipendenti

18. Il contributo è cumulabile con lo sgravio dei contributi INPS ottenibile a seguito di conseguimento della certificazione per la parità di genere?

Sì, il contributo è cumulabile con lo sgravio INPS in quanto si tratta di agevolazioni di natura diversa

19. Nel caso di assegnazione del contributo per entrambe le linee di finanziamento, i 180 gg. comprendono sia la consulenza sia la certificazione?

I 180 giorni sono calcolati per entrambe le linee di finanziamento a partire dal momento della determina di concessione del finanziamento indipendentemente dal fatto che questo sia concesso per una o entrambe le linee.

20. Un'impresa che ha conseguito la Certificazione UNI PdR125 prima della presentazione della domanda, può partecipare al bando?

No, come indicato nel bando al punto C.4.a. le attività connesse ai servizi di consulenza e di certificazione e le relative spese devono essere realizzate e sostenute solo successivamente alla data della determina di concessione del contributo. Non sono ammessi a rendicontazione i contratti stipulati per i servizi di consulenza e certificazione antecedenti alla data della determina di concessione del contributo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

21. L'accesso al portale bandi online per la presentazione della domanda può essere fatto da un soggetto terzo delegato dall'azienda?

Il bando prevede la possibilità di delega per la presentazione della domanda, purché il delegato sia stato preventivamente profilato dall'impresa richiedente. Tale procedura autorizza il delegato ad operare in nome e per conto del Legale rappresentante dell'impresa per la presentazione della domanda di finanziamento che dovrà essere necessariamente firmata digitalmente dal delegato.

22. In caso di errore nella compilazione della domanda, è possibile modificarla dopo averla inviata? Si può ripresentare una nuova domanda in sostituzione della prima?

Non è possibile modificare una domanda già protocollata o presentarne una nuova.

È necessario inviare richiesta di annullamento per errore di compilazione al fine di poterne presentare una corretta scrivendo una PEC a organismo.intermedio@pec.lom.camcom.it specificando nell'oggetto "Bando Certificazione Parità di Genere - richiesta annullamento domanda ID".

L'impresa dovrà quindi attendere l'autorizzazione a ripresentare la domanda.